



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Delibera n. 553 del 12 giugno 2019

relativa a presunte violazioni del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento agli incarichi di Segretario Generale e di Presidente del *omissis* di un'*omissis* e a una richiesta di parere in merito alla possibilità di nominare quale componente del *omissis* della medesima *omissis* un soggetto già componente del *omissis* di diversa *omissis*.

Fascicolo UVIF n. 2863/2017.

Art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013

Ente di diritto privato finanziato dall'amministrazione che conferisce l'incarico – finanziamento di attività

Allo scopo di identificare correttamente il rapporto di finanziamento intercorrente tra l'amministrazione che conferisce l'incarico e l'ente di diritto privato finanziato, rilevante ai fini dell'applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013, con riferimento al finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, occorre accertare l'entità del corrispettivo, la continuità e la stabilità del rapporto di finanziamento.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 12 giugno 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Fatto.

Sono pervenute a questa Autorità diverse segnalazioni aventi ad oggetto presunte ipotesi di violazione del d.lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi di Segretario Generale dell' *omissis* e di Presidente del *omissis* della medesima *omissis*, conferiti rispettivamente al dott. *omissis* e all'avv. *omissis*; oltre che una richiesta di parere formulata dal Presidente della stessa *omissis*, in merito alla possibilità di nominare quale componente del *omissis* dell' *omissis*, l'avv. *omissis*, già componente del *omissis* di diversa *omissis*.

Più nello specifico la presunta inconfiribilità a Segretario Generale del dott. *omissis* sarebbe stata da ricondurre al precedente ruolo di *omissis* che lo stesso *omissis* ha ricoperto presso *omissis*, società che è risultata essere affidataria, a seguito di procedure ad evidenza pubblica esperite dall' *omissis*, dei contratti per il *omissis*, contratto della durata di 45 giorni decorrenti dal 28.4.2017 di consegna del servizio, e del *omissis*, contratto terminato il 31.12.2016.

Con riferimento all'incarico di Presidente del *omissis* dell' *omissis*, ricoperto dal 10.11.2016 dall'avv. *omissis*, è stata segnalata una presunta ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità relativa al ruolo di Commissario Straordinario dell' *omissis* rivestito dallo stesso fino al 9.11.2016 e alla circostanza che lo stesso *omissis* continua a ricoprire l'incarico di professore a contratto presso l'Università di *omissis* e a svolgere la professione di avvocato.

Con nota del 4.2.2109 l'Autorità ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo alla possibile ipotesi di inconfiribilità *ex art.* 4 del d.lgs. 39/2013 relativa all'incarico di Segretario Generale dell' *omissis* conferito al dott. *omissis*.

Con la medesima nota l'Autorità chiedeva altresì la trasmissione delle dichiarazioni rese dall'avv. *omissis* all'atto di conferimento dell'incarico di Presidente del *omissis* e l'attestazione di inesistenza di eventuali rapporti contrattuali o di altra natura sussistenti tra lo stesso, nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, e l' *omissis*

Infine, per quanto attiene la richiesta di parere, con la suddetta nota si comunicava che il conferimento di incarico di componente del *omissis* dell' *omissis* a soggetto già componente del *omissis* di diversa *omissis* configura l'ipotesi di inconfiribilità prevista dall'art. 9, comma 2, ultimo periodo della legge *omissis*, contenente il *omissis*.

Successivamente il dott. *omissis* e l'avv. *omissis* formulavano istanza di audizione innanzi all'Ufficio ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari" (pubblicato sulla G.U.R.I. del 19.04.2017); l'audizione richiesta veniva fissata per il giorno 19.3.2019.

Con ulteriori note venivano trasmesse all'Autorità le dichiarazioni rese dall'avv. *omissis* all'atto del conferimento dell'incarico a Presidente del *omissis* dell' *omissis*, concernenti l'insussistenza di cause



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

di inconferibilità, incompatibilità e preclusione all'assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, oltre che l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7 della Legge *omissis*; veniva altresì inviata anche specifica attestazione riguardante l'inesistenza di rapporti contrattuali o di altra natura sussistenti tra lo stesso, nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, e l' *omissis*. Il dott. *omissis* trasmetteva le proprie controdeduzioni riportandosi ai pareri resi dai due legali di fiducia allegati unitamente alla relativa documentazione.

In data 19.3.2019 si svolgeva la richiesta audizione dinanzi all'Ufficio, della quale veniva redatto apposito verbale.

In seguito l'Autorità ha chiesto conferma a *omissis* di quanto affermato nelle note difensive e in sede di audizione dal dott. *omissis* in relazione alle funzioni concretamente svolte dallo stesso quale *omissis* della società medesima, anche con specifico riferimento ai servizi svolti in favore dell' *omissis*. La società stessa ha fatto pervenire specifica risposta.

Nelle more della conclusione del procedimento sono infine pervenute all'Autorità ulteriori segnalazioni anonime aventi ad oggetto, tra l'altro, i rapporti pregressi tra il dott. *omissis* e il Gruppo *omissis*.

Diritto.

*Applicabilità dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013 all'incarico di Segretario Generale dell' *omissis**

La fattispecie di inconferibilità astrattamente configurabile in relazione al caso di specie è quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale: “1. *A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) [...];*
- c) [...].”*

Occorre, pertanto, verificare la sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi indicati dalla disposizione appena citata.

Incarico in destinazione.

Con riferimento alla qualificazione giuridica dell'incarico in destinazione, occorre preliminarmente riconoscere la natura giuridica dell' *omissis* quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

regolamentare, di bilancio e finanziaria, così come espressamente stabilito dall'art. 6, comma 5, della legge *omissis*, oltre che dal Consiglio di questa Autorità nelle delibere nn. *omissis* del *omissis* 2017.

Essa rientra, pertanto, nella definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. 39/2013, secondo la quale per *“enti pubblici”* devono intendersi *“gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”*. L' *omissis* è infatti sottoposta, ai sensi dell'art. *omissis* della legge *omissis*, all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro *omissis*, il quale nomina inoltre il Presidente del *omissis*, come previsto dall'art. *omissis* della medesima legge.

L'incarico conferito in data 18.4.2017 dal *omissis* dell' *omissis*, su proposta del Presidente, al dott. *omissis* è quello di Segretario Generale. Tale incarico rientra nella definizione di *“incarichi amministrativi di vertice”* di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), secondo la quale devono intendersi per tali: *“gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario Generale, capo Dipartimento, Direttore Generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”*, stante la natura di ente pubblico, rientrante quindi nella più generale categoria delle pubbliche amministrazioni, dell' *omissis*.

Dall'organigramma pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dell' *omissis* risulta che il Segretario Generale coordina cinque aree dirigenziali.

Accertata la natura di ente pubblico non economico dell' *omissis* e la natura di incarico amministrativo di vertice della carica di Segretario generale della stessa, occorre ora stabilire se tale incarico possa configurare una delle ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Recentemente l'Autorità, con la delibera n. 1185 del 19 dicembre 2018, ha mutato il precedente orientamento secondo il quale la norma in questione era interpretata considerando ai fini dell'inconferibilità, nelle amministrazioni territoriali, solo gli incarichi amministrativi di vertice, mentre negli enti pubblici non economici venivano considerate solo le posizioni di amministratore (cioè di componente dell'organo di indirizzo politico-amministrativa dell'ente).

In particolare, l'Autorità, ritenendo irragionevoli le esclusioni che in tal modo si producevano e offrendo una corretta interpretazione della normativa vigente, per tutte le motivazioni espresse nella richiamata delibera a cui si rimanda, ha adottato un criterio di distinzione fondato non più sulla tipologia delle amministrazioni ma sulla tipologia degli incarichi ed ha concluso che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 vanno interpretate nel senso che le situazioni di inconferibilità per provenienza da soggetti regolati o finanziati per le figure amministrative di vertice vanno considerate con riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche (ivi compresi gli enti pubblici non economici e non territoriali) a tutti i livelli di governo, mentre la lettera b) considera, ai fini delle inconferibilità, la sola posizione degli amministratori di ente pubblico (sempre a tutti i livelli di governo), perché questa ultima posizione è considerata, dalla legge di delega e del decreto n. 39, come incarico *“amministrativo”* e non politico.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Ne consegue che anche l'incarico di Segretario Generale dell' *omissis* può essere ricondotto, quale incarico in destinazione, alla fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013.

Incarico in provenienza.

Quanto all'incarico in provenienza, il dott. *omissis* è stato, fino al 5.5.2017, *omissis* della *omissis*, società che, secondo quanto affermato dai segnalanti e poi confermato nel corso dell'istruttoria, è risultata essere affidataria, a seguito di procedure di evidenza pubblica esperite dall' *omissis*, dei contratti per il *omissis* e per il *omissis*.

Quanto al primo dei contratti indicati, lo stesso è stato aggiudicato per l'importo di complessivi € 60.024,00 dall' *omissis* a *omissis* con provvedimento del *omissis*; il relativo contratto è stato stipulato in data *omissis* e l'esecuzione dello stesso è iniziata in data *omissis*, quindi 7 giorni (di cui 4 lavorativi) prima dell'efficacia delle dimissioni del *omissis* del dott. *omissis* dalla stessa *omissis*. La durata complessiva del contratto in questione era di 45 giorni naturali e consecutivi. Il contributo del dott. *omissis* è stato quindi limitato, quale risorsa dedicata al mercato "pubblico" della società in questione, alla fase della predisposizione dell'offerta tecnica, non essendo stato nella condizione di svolgere alcuna attività inerente l'esecuzione del contratto stesso dato l'approssimarsi delle sue dimissioni.

Il secondo dei suddetti contratti è stato invece aggiudicato al R.T.I. *omissis* per l'importo di complessivi € 28.556,00 con delibera dell' *omissis* del *omissis*. Anche con riferimento a questo il contributo del dott. *omissis* è stato limitato alla fase della redazione dell'offerta tecnica, risultando la fase dell'esecuzione attribuita a soggetti diversi, peraltro dotati di professionalità diversa rispetto al dott. *omissis* stesso e necessaria per la predisposizione della certificazione oggetto del contratto.

Tali circostanze, oltre che emerse nella fase istruttoria, sono state confermate da *omissis*, specificamente sollecitata sull'argomento con la richiesta di informazioni inviata in seguito all'audizione.

In relazione agli indicati contratti stipulati tra l' *omissis* e *omissis*, qualificabili come contratti pubblici, potrebbe quindi porsi la questione se la società medesima rientri nella definizione di "*enti di diritto privato regolati o finanziati*" di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 39/2013, secondo la quale devono intendersi per tali, tra gli altri, "*le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) [...]; 2) [...]; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici*".

Quanto al finanziamento rilevante per poter qualificare un ente di diritto privato come "*finanziato*" secondo il d.lgs. 39/2013, l'Autorità propende per una nozione più ampia rispetto a quella derivante dall'applicazione del solo criterio maggioritario.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Si legge infatti nella “Relazione finale sulla disciplina vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico della Commissione di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza” del luglio 2015 (di seguito Relazione) che, ai fini della sussumibilità nella categoria degli enti di diritto privati finanziati, debbono considerarsi «tanto la partecipazione minoritaria, quanto il finanziamento di attività: ciò in quanto l’entità del finanziamento non sembra dirimente non soltanto al fine di escludere l’esistenza di un possibile rapporto di parzialità e di dipendenza, ma anche allo scopo di influenzare le scelte del soggetto finanziato» (cfr. pagina 20 della citata Relazione).

In base a quanto sopra non può tuttavia affermarsi che la sussistenza di una partecipazione minoritaria o di un finanziamento di attività escluda *tout court* la possibilità di approfondire l’esame della fattispecie concreta in termini di rapporto tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore, dal momento che un rapporto di finanziamento, sia anche minoritario o di attività, per essere rilevante deve essere tale da costituire un vincolo di parzialità e di dipendenza tra il soggetto finanziato e quello finanziatore, anche nel senso di capacità del secondo di influenzare le scelte del primo.

Non a caso, anche per l’esercizio dei poteri regolatori rilevanti ai fini dell’identificazione della fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4 d.lgs. 39/2013, si ritiene necessario «non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma poteri che incidano con carattere di continuità o comunque per durate significative, sullo svolgimento dell’attività “principale” del soggetto privato» (si veda in proposito la relazione illustrativa al d.lgs. 39/2013, la quale ritiene rientranti nella nozione solo le regolazioni che comportano autorizzazioni, concessioni e l’esercizio di poteri di vigilanza e controllo sull’attività, non altre diverse regolazioni).

Sempre nella Relazione del luglio 2015, nel tentare di definire la relazione di regolazione, ha identificato la *ratio* della disposizione nell’«evitare che si ingeneri un rapporto, stabile e duraturo, tra il privato e l’amministrazione regolatrice, in forza del quale l’amministrazione regolatrice possa esercitare poteri (*rulemaking, adjudication, enforcement*) tali da condizionare l’autonomia privata del regolato per la tutela di un interesse pubblico. Poiché il regolato ha interesse a che la regolazione sia orientata a suo vantaggio (*capture*) è fondamentale che il regolato non rivesta incarichi di responsabilità nell’amministrazione regolatrice (inconferibilità) e chi dirige l’amministrazione regolatrice non abbia relazioni qualificate, come incarichi o cariche, presso i soggetti regolati».

Ne consegue che, anche con riferimento al rapporto di finanziamento, primaria resta la necessità di identificare una capacità del soggetto pubblico finanziatore di influenzare l’autonomia del soggetto privato finanziato; capacità che non sembra possa ritenersi svincolata da un rapporto di finanziamento che abbia le caratteristiche della rilevanza economica e della stabilità/continuità temporale.

Infatti, anche in relazione a detto rapporto di finanziamento, la *ratio* della disposizione in esame resta sempre quella di evitare che il soggetto al quale viene conferito l’incarico possa piegare



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

l'interesse perseguito dall'amministrazione o dall'ente pubblico che quell'incarico gli ha conferito ad interessi propri (nel caso di attività professionale svolta in proprio) o agli interessi dell'ente di diritto privato dal quale proviene.

Ne consegue che l'Autorità non dovrà verificare unicamente l'esistenza di una partecipazione al capitale sociale o una qualche forma di finanziamento dell'amministrazione che conferisce l'incarico nei confronti dell'ente di diritto privato in questione, ma sarà chiamata a valutare se i *"rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici"* (art. 1, comma 2, lett. d), punto 3), d.lgs. 39/2013), intercorrenti tra i due soggetti siano tali da influenzare la volontà dell'ente stesso.

In questo senso è necessario verificare non solo il dato quantitativo dell'entità del finanziamento o del corrispettivo dell'eventuale contratto intercorrente tra soggetto finanziato e soggetto finanziatore, ma dovrà accertarsi anche la continuità e la stabilità del rapporto di finanziamento che, secondo l'interpretazione di cui sopra, deve ritenersi sottesa alla citata locuzione dell'art. 1, comma 2, lett. d), punto 3), d.lgs. 39/2013.

Venendo alla fattispecie in esame, nei pareri e nelle controdeduzioni trasmesse dal dott. *omissis* e dai suoi legali di fiducia si nega che *omissis* rientri nella suddetta definizione, dal momento che il rapporto che ha legato i due soggetti è limitato ai soli due contratti indicati e che l' *omissis* non ha nessuna partecipazione nella società stessa.

Inoltre si è sottolineato l'aspetto della corrispettività che, rispetto a quello esclusivo del finanziamento, ha caratterizzato il rapporto in questione e che sarebbe stato idoneo ad escludere qualsiasi forma di condizionamento, nel senso di subordinazione e dipendenza, nell'attività di *omissis* da parte dell' *omissis*.

Nella valutazione della fattispecie in esame, con riferimento al rapporto di finanziamento tra detta società e l'ente che ha conferito l'incarico quale elemento idoneo a lasciar presupporre la capacità dell'uno di influenzare le scelte dell'altro, non si può infine non considerare il corrispettivo dei contratti in questione rispetto all'entità del giro d'affari di una società, operante nel settore *omissis*, quale *omissis* (i bilanci depositati riportano i seguenti ricavi complessivi: anno 2016 € 316.318.115; anno 2017 € 331.735.423; anno 2018 € 421.341.551).

La relativa esiguità dell'importo dei due contratti in questione rispetto al valore complessivo dei ricavi della società e la loro durata limitata nel tempo e circoscritta allo svolgimento dei servizi oggetto degli stessi, porta, quindi, ad escludere un rapporto di finanziamento rilevante ai fini della configurabilità dell'inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013 nel senso anzidetto.

La ritenuta insussistenza di un rapporto di finanziamento rilevante ai fini della citata disposizione tra l' *omissis* e *omissis* rende superflua la trattazione di tutti gli altri elementi indicati dalla disposizione stessa e oggetto dell'istruttoria svolta dall'Ufficio.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ne consegue che, in relazione all'incarico di Segretario Generale dell' *omissis*, conferito al dott. *omissis*, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 39/2013 in quanto tra l' *omissis* ed *omissis* non è emerso un rapporto di finanziamento rilevante ai fini dell'ipotesi di inconferibilità in esame.

Sull'incarico di Presidente del ommissis dell' ommissis.

Rimane quindi da esaminare la questione relativa all'incarico di Presidente del *omissis* dell' *omissis* ricoperto dall'avv. *omissis* a far data dal 10.11.2016, rispetto al ruolo di *omissis* dell' *omissis* rivestito dallo stesso fino al 9.11.2016 e alla circostanza che lo stesso *omissis* continua a ricoprire l'incarico di professore a contratto presso l'Università di *omissis* e a svolgere la professione di avvocato.

L'incarico in questione rientra nella definizione di cui alla lettera l) dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 39/2013, secondo la quale per “*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*” devono intendersi “*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*”.

Stabilisce infatti l'art. *omissis* della Legge *omissis* che il Presidente dell' *omissis* è dotato di deleghe gestionali dirette e presiede, oltre che esserne componente, il *omissis* che, a sua volta è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente stesso (*omissis*).

Il primo incarico in provenienza oggetto di segnalazione è quello di *omissis* dell' *omissis*, ricoperto dall'avv. *omissis* fino al 9.11.2016 e anch'esso riconducibile alla categoria di “*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*”, di cui all'art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. 39/2013; ciò in quanto, come già affermato nella delibera dell'Autorità n. *omissis* /2016, formalmente equiparato al Presidente, di cui ha poteri ed attribuzioni, ed «attesa la natura giuridica di ente pubblico dell'Autorità, il ruolo ricoperto dall'interessato e i poteri conferiti allo stesso dalla legge *omissis* all'interno di tale ente».

In proposito appare opportuno richiamare due precedenti delibere dell'Autorità, la n. 48/2013 e la n. 233/2017, nelle quali si è riconosciuto, in ossequio al principio di continuità, come la volontà del legislatore espressa nel d.lgs. 39/2013 sia quella di impedire il conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico o di ente di diritto privato in controllo pubblico presso un ente diverso, non quella di impedire una conferma nella carica presso il medesimo ente.

Dunque, con riferimento al caso di specie, trattandosi di una conferma nella carica di amministratore presso il medesimo ente pubblico, deve ritenersi che gli incarichi in questione non integrino alcuna delle ipotesi di inconferibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

Con riferimento agli altri incarichi in provenienza, cui fanno riferimento i segnalanti e confermati anche dal *curriculum vitae* pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di *omissis*,



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

aggiornato all'anno 2018, l'avv. *omissis* risulta essere professore “a contratto” presso l'Università stessa ed esercitare la professione di avvocato.

Quanto all'incarico di professore, fermo restando che – come già affermato dal Consiglio nella delibera dell'Autorità n. 841 del 27 luglio 2017 – l'accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi del d.p.r. 382/1980 e della legge 240/2010 spetta all'Università di appartenenza, con l'eventuale concorso, in sede di vigilanza, del MIUR, sembra opportuno in spirito di leale collaborazione esprimersi al riguardo in via incidentale.

Il D.P.R. 382/1980 prevede, all'art. 13, il collocamento in aspettativa solo nell'ipotesi in cui un professore ordinario venga nominato Presidente di un ente pubblico a carattere nazionale. Pertanto, essendo l'avv. *omissis* professore a contratto presso l'Università degli Studi di *omissis* e non professore ordinario, deve ritenersi che non sussista l'ipotesi di incompatibilità predetta.

Per quanto attiene all'esercizio della professione legale, l'art. 9, comma 2, d.lgs. 39/2013, prevede che l'incompatibilità sussista solo nel caso in cui l'attività professionale svolta da amministratore di ente pubblico sia regolata, finanziata o comunque retribuita dall'ente che conferisce l'incarico.

In ogni caso devono ritenersi vigenti anche le regole relative alle ipotesi di conflitto di interesse e all'obbligo di astensione del dipendente pubblico stabilite dagli artt. 6 e 7 d.pr. 62/2013, alle quali il presidente di un' *omissis* è tenuto a conformarsi.

In proposito l'attestazione rilasciata dall'avv. *omissis* e fatta pervenire all'Autorità in ordine all'inesistenza di rapporti contrattuali o di altra natura tra lo stesso, nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, e l' *omissis* e l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. *omissis* della legge *omissis*, unitamente alle dichiarazioni rese all'atto del conferimento dell'incarico, concernenti l'insussistenza di causa di inconfiribilità, incompatibilità e di preclusione all'assunzione di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, costituiscono elementi sufficienti ad escludere violazioni del d.lgs. 39/2013 e situazione di conflitto di interesse con riferimento all'incarico di Presidente del *omissis* conferito all'avv. *omissis* in data 10.11.2016.

Resta tuttavia ferma la responsabilità dell'amministrazione di appartenenza nella puntuale valutazione e/o individuazione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possono concretizzarsi con riferimento agli incarichi ricoperti presso le stesse.

La richiesta di parere in merito alla possibilità di nominare quale componente del omissis dell' omissis un soggetto già componente di altro omissis di altra omissis.

Le novità normative introdotte dal decreto legislativo omissis in merito alla nomina dei componenti del omissis delle omissis. Competenza dell'ANAC.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Con il decreto legislativo *omissis*, recante *omissis*, entrato in vigore il *omissis*, il legislatore ha previsto l'applicazione anche ai componenti del *omissis* delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/13, che precedentemente ne rimanevano esclusi; in particolare l'art. *omissis* comma 2, legge n. *omissis*, dispone che ai componenti designati nel *omissis*.

Inoltre, il decreto correttivo sopra richiamato ha introdotto un nuovo profilo rafforzativo delle possibili ipotesi di inconferibilità e incompatibilità che potrebbero sorgere in capo ai componenti del *omissis* delle *omissis*, prevedendo per regioni ed enti locali il divieto di designare *omissis*, con la precisazione che *omissis* delle disposizioni di cui al d.lgs. *omissis*. Il legislatore ha precisato che *omissis*.

Nella delibera n. *omissis* del *omissis* 2018, questa Autorità si è già pronunciata in merito al potere di vigilanza e consultivo dell'ANAC.

Infatti, vista la stretta correlazione tra il corpus normativo di cui al d.lgs. 39/2013 e la disposizione rafforzativa introdotta dall'art. *omissis* della legge n. *omissis*, per la cui corretta interpretazione occorre rinviare alle definizioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 39/2013, appare evidente che la vigilanza dell'ANAC vada estesa - per identità di materia - anche alle nuove disposizioni in tema di inconferibilità di incarichi dei componenti del *omissis*.

Venendo al merito della questione oggetto della richiesta di parere, lo stesso deve essere identificato nella possibilità di nominare quale componente del *omissis* dell' *omissis* un soggetto già componente di altro *omissis* di altra *omissis*.

La fattispecie è disciplinata dall'ultimo periodo del citato articolo *omissis*, legge n. *omissis*.

Il *omissis* dell' *omissis* è organo di *governance* dell'Autorità e ciò si evince dai poteri ad esso riconosciuti e dalle attribuzioni ad esso riservate, anche a seguito della novella del 2017. Infatti, ai sensi del nuovo art. *omissis*, *omissis*, il *omissis*, oltre alle precedenti attribuzioni che permangono, *omissis*.

L'incarico di componente del *omissis* rientrerebbe, pertanto, nella definizione di “*componenti di organi di indirizzo politico*”, di cui alla lettera f), dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 39/2013, secondo la quale per tali devono intendersi “*le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, [...] a organi di indirizzo di enti pubblici, [...] nazionali, regionali e locali*”.

Ne consegue che, qualora l' *omissis* nomini componente del proprio *omissis*, l'avv. *omissis*, già membro del *omissis* dell' *omissis*, sussista l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. *omissis* ultimo periodo della legge n. *omissis* con le relative conseguenze.

Giova precisare che, trattandosi di un'ipotesi di inconferibilità, essa si configurerebbe anche nel caso in cui l'avv. *omissis* decida di rinunciare all'incarico, attualmente ricoperto, di componente del *omissis* dell' *omissis* per essere nominato componente del *omissis* dell' *omissis*.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'insussistenza di una situazione di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 39/2013 con riferimento all'incarico di Segretario Generale di *omissis* conferito al dott. *omissis* in data 18 aprile 2017;
- ferma restando la competenza dell'amministrazione di appartenenza nella puntuale valutazione e/o individuazione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possono concretizzarsi con riferimento agli incarichi ricoperti presso le stesse, l'insussistenza di una delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 o di ipotesi di conflitto di interesse con riferimento all'incarico di Presidente del *omissis* dell' *omissis* conferito all'avv *omissis* in data 10.11.2016;
- la sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. *omissis* ultimo periodo della legge n. *omissis* qualora venga nominato quale componente del *omissis* dell' *omissis* un soggetto già componente di altro *omissis* di altra *omissis*.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2019

Il Segretario, Maria Esposito